



30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 169
T +39 0418218011 F +39 0415060662
enelproduzione@pec.enel.it

PRO/AdB-GEN/PCA/UB-FS/EAS



Enel-PŘO-06/02/2012-0005665



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0003636 del 15/02/2012

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Spett.le
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale - Divisione VI - Rischio
Industriale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA RM

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Spett.le
ISPRA
Via Vitaliano Brancati 47
00144 ROMA RM

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Spett.le
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6
30171 MESTRE VE



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Spett.le
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
S.polo, 19
30123 VENEZIA VE

Copia a:

PRO/SAM/AMB
Ambiente

Oggetto: Decreto autorizzativo DSA-DEC-2008-000248 del 25.11.2008 – Art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Modifica degli impianti o variazione del gestore - Aggiornamento dell'autorizzazione o delle relative prescrizioni

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale termoelettrica di Fusina (VE), rilasciata da Codesto Ministero in data 25/11/2008 – prot. n. DSA-DEC-2008-000248, ed in conformità agli indirizzi del MATTM pervenuti con prot. DVA – 2011 – 0031502 del 19/12/2011 inerente ai contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale

comunica

Id. 10323878

ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le modifiche gestionali e impiantistiche progettate e da realizzare presso lo stabilimento termoelettrico "Andrea Palladio", alimentato a combustibile solido di potenza elettrica di circa 1140 MW ubicato nel Comune di Venezia, località di Fusina.

Le modifiche dell'impianto, a parere del Gestore non sostanziali, sono illustrate nelle seguenti Relazioni Tecniche, comprensive dei relativi allegati:

- "Modifica della frequenza per le verifiche dei microinquinanti nelle emissioni in aria - regime di combustione a solo carbone";
- "Modifica della frequenza per la verifica delle emissioni olfattive";
- "Nuovo sistema di accumulo interno ceneri di fondo caldaia gruppi 3 e 4" e la relativa scheda B13 opportunamente modificata;
- "Area attrezzata per il lavaggio demister, stoccaggio delle piriti e movimentazione macchine operatrici", che modifica il progetto presentato in sede di domanda AIA con la Scheda FSC6_6.

Con la presente **si chiede**, inoltre, quanto segue:

- di sostituire, relativamente alla **Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi**, la frase di p. 20 del PMC "**Norma UNI EN 10169:2001** - *Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema in continuo almeno ogni quattro mesi*"

con la seguente:

"Norma UNI EN 10169:2001 - *Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema in continuo almeno ogni anno, contestualmente alla verifica di sorveglianza annuale AST*", tenendo presente che le differenze relative percentuali ottenute sui 4 gruppi sono sempre risultate accettabili e confrontabili con le incertezze di misura del metodo di riferimento e di quello strumentale.

Come richiesto nell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa al Gestore con lettera DVA-2010-0031140 del 23/12/2010, si invia la Convenzione con la società concessionaria del sistema PIF. Si fa presente, a tal fine, che i servizi in essa descritti verranno attivati con tempistiche da definirsi sulla base dell'adeguamento della capacità tecnica degli impianti della società concessionaria. Allo stato attuale il solo servizio attivo è relativo alla fornitura di acqua di riuso utilizzata nelle torri di raffreddamento e riconsegna dello scarico spurgo torri. A tal fine si allega la Scheda A6 opportunamente aggiornata.

Ai sensi dello stesso art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. qualora l'Autorità Competente non comunichi al Gestore di considerare tali modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5 comma 1 let I bis, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, si riterrà di poter procedere alla realizzazione delle modifiche oggetto della presente.

Si allega l'originale della quietanza di versamento della tariffa istruttoria relativa all'oggetto. Cordiali saluti.

Francesco Bertoli
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati: c.s.

PRO/ADB-EN/PA/035

Enel-PRO-25/08/2011-0037334



**CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

Tra

La Società S.I.F.A. S.c.p.A, con sede legale in Mestre - Venezia , Via Sansovino
n. 7 c.a.p. 30171, capitale sociale di euro 30.000.000, codice fiscale e Partita IVA
03628140273, R.E.A. 324380 (di seguito "SIFA"), nella persona
dell'Amministratore Delegato Mazzoni Alessandro

e

La Società Enel Produzione S.p.A. con sede legale in Roma, viale Regina
Margherita 125, capitale sociale di Euro 1.800.000.000,00 i.v., iscritta al R.E.A.
della Camera di Commercio di Roma al n. 904803, codice fiscale e partita IVA n.
.05617841001, (di seguito Enel) nella persona del legale Rappresentante Bertoli
Francesco, seguito procura Rep. n. 37929 del 13/04/2001,

di seguito anche denominate collettivamente "Parti" ed ognuna singolarmente
"Parte"

PREMESSO CHE

- a) SIFA e Enel sono presenti nell'area industriale di Porto Marghera (d'ora in
poi indicata come "Area");
- b) SIFA è titolare del "Contratto per l'affidamento e la disciplina della
concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina" stipulato
con la Regione Veneto il 12/07/2005, Rep. n° 5785 Racc. n° 5125 integrato e
modificato con successivi atti integrativi del 12/12/2008, Rep. n° 6377
Racc. n° 5689 e del 19/03/2010 rep. 6626 Racc. n° 5928 con i quali la
Regione Veneto affida a SIFA la gestione del Progetto Integrato Fusina;
- c) SIFA è proprietaria nell'Area, di un impianto industriale integrato (nel seguito
"Piattaforma") costituita da:

- o un impianto chimico/fisico/biologico (di seguito "Impianto di Depurazione") per il trattamento, secondo la normativa vigente, delle acque reflue industriali grezze e delle acque di falda provenienti dagli insediamenti industriali dell'Area;
- o un impianto (di seguito "Impianto di Post-trattamento") per il trattamento di finitura, secondo la normativa vigente, dell'effluente dell'Impianto di Depurazione, delle acque reflue industriali trattate c/o gli impianti di provenienza degli insediamenti industriali dell'Area, delle acque di spurgo e delle acque meteoriche, ai fini dello scarico;
- o un impianto per la produzione di acque di riuso e di acqua demineralizzata;

e dispone, inoltre, di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per le attività svolte nella Piattaforma;

SIFA, nella propria Piattaforma, intende prestare a Enel i seguenti servizi:

1. di trattamento delle acque reflue industriali trattate, delle acque di spurgo delle torri di raffreddamento, delle acque meteoriche e delle acque di falda;
 2. di fornitura delle acque di riuso riutilizzabili ai fini industriali (torri di raffreddamento e/o acqua grezza);
 3. di fornitura di acqua demineralizzata.
- d) Enel, per lo svolgimento della sua attività nell'Area, intende usufruire dei servizi prestati da SIFA di cui ai punti c1, c2 e c3, secondo le modalità e nei tempi definiti nel presente contratto (di seguito "Contratto"); ove fosse necessario estendere il presente Contratto includendo ulteriori servizi, le Parti si riservano di stipulare apposita appendice contrattuale.
- e) SIFA ha segnalato che la gestione dei servizi di cui alla precedente lettera c) sarà oggetto di cessione alla società consortile SIFAGEST S.c.a.r.l., costituita da Soci gestori in possesso delle necessarie qualificazioni e autorizzazioni regionali. Enel prende atto fin d'ora che SIFAGEST potrà subentrare nel presente contratto nel momento in cui essa sarà in possesso di tutti i requisiti di cui alle precedenti premesse: in tal caso, SIFAGEST, quale soggetto giuridico designato alla gestione assumerà, in via diretta tutte le obbligazioni ed i diritti nei confronti di Enel, posti a carico di SIFA ai sensi del presente contratto, aderendo allo stesso tramite sottoscrizione di apposito atto integrativo.

FB

Resta comunque inteso che, nel caso in cui SIFAGEST non subentrasse nella posizione giuridica di SIFA, questa rimarrà obbligata in proprio nei confronti di Enel.

Resta inoltre inteso che rimarrà comunque ferma la responsabilità in via solidale di SIFA, a titolo di garante, nei confronti di Enel anche dopo che il contratto sarà ceduto.

Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente Contratto; in caso di non conformità o divergenza tra i succitati documenti ed il Contratto viene fatta salva la prevalenza del Contratto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Formano oggetto del presente Contratto:

a) l'attività di SIFA per garantire il trattamento dei reflui che saranno conferiti da Enel a norma di legge e segnatamente:

- trattamento delle acque reflue industriali preventivamente trattate negli impianti Enel;
 - trattamento delle acque di spurgo delle torri di raffreddamento;
- nel seguito denominati "Reflui B1", inclusi il trattamento e lo smaltimento dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e lo scarico delle acque trattate.

b) Le forniture (di seguito "Forniture") da parte di SIFA ad Enel di:

- acque di riuso riutilizzabile ai fini industriali (torri di raffreddamento e/o acqua industriale), nel seguito "Acqua di Riuso R1"; relativamente all'acqua di riuso per utilizzo torri di raffreddamento la consegna è da effettuarsi da aprile ad ottobre di ogni anno;
- acqua demineralizzata, nel seguito "Acqua di Riuso R2".

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REFLUI E DELLE ACQUE DI RIUSO

Ai fini del presente contratto i flussi vengono definiti a seconda della tipologia in:

a) "Reflui B1":

- acque reflue industriali preventivamente trattate in modo tale da arrivare all'impianto di Post - trattamento SIFA nel rispetto dei valori limite indicati in Allegato 1;
- acque in uscita dalle torri di raffreddamento, nel rispetto dei valori limite indicati in Allegato 2;
- b) "Reflui B2":
 - acque di origine meteorica;
- c) "Reflui B3":
 - acque di falda provenienti dalle opere di drenaggio a tergo del marginamento c/o di eventuali piezometri interni al sito;
- d) "Acqua di riuso R1":
 - acqua di origine civile trattata ed affinata c/o l'impianto SIFA di produzione di acqua di riuso e destinate al riutilizzo industriale ai sensi del D.M. 185/2003; la qualità delle "Acque di riuso R1" è indicata specificatamente in Allegato 3;
- e) "Acqua di riuso R2":
 - acque di origine civile trattate ed affinate c/o l'impianto SIFA per la produzione di acqua demineralizzata; la qualità dell'"Acqua di riuso R2" demineralizzata è indicata specificatamente in Allegato 4.

ART.3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Trattamento acque reflue

SIFA effettuerà sotto la propria ed unica responsabilità:

- il trattamento dei "Reflui B1" provenienti dall'impianto termoelettrico di Fusina, comprensivo del trattamento e smaltimento dei fanghi di risulta;
- lo scarico nel corpo idrico ricettore delle acque trattate, secondo la normativa vigente.

I punti di allacciamento/interfaccia tra Enel e SIFA, meglio identificati nell'Allegato 5:

- con riferimento ai "Reflui B1" (acque reflue industriali trattate): punto Enel_3, ubicato in Via dei Cantieri;
- con riferimento ai "Reflui B1" (spurghi delle torri di raffreddamento): punto Enel_1, ubicato in zona Fusina 5.

SIFA deve garantire con le proprie tubazioni il collettamento delle acque reflue provenienti dall'Enel dai due scarichi sopracitati con le portate massime definite in Allegato 6 (compresa contropressione).

FD

SIFA si impegna ad attivare i ritiri dei reflui sopracitati secondo la seguente decorrenza temporale:

- "Reflui B1" consistenti in acque reflue industriali trattate: dal 01/07/2011;
- "Reflui B1" provenienti dallo spurgo delle torri di raffreddamento: contestualmente alla fornitura di acque di riuso R1 necessarie all'alimentazione torri di raffreddamento e comunque non oltre 31/03/2011, così come definito all'art.3.2 del presente Contratto.
- Qualora SIFA non sia in condizione di accettare questi reflui si impegna, a proprio carico, a trovare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative o individuare altri gestori per la ricezione dei reflui alle medesime condizioni tariffarie presente nel presente Contratto, ivi compresa l'attività di allacciamento e collettamento all'esterno del perimetro Enel, mallevando ENEL da ogni responsabilità per le soluzioni alternative messe in atto.
- "Reflui B2 e B3": con modalità di conferimento che verranno definite dalle Parti successivamente come previsto al punto d) delle Premesse.

3.2 Fornitura acqua di riuso industriale e demineralizzata

SIFA fornirà "Acqua di Riuso R1" e "Acqua di Riuso R2", con relativo idoneo pompaggio a proprio carico, verso i circuiti di distribuzione dell'Enel.

I punti di allacciamento / interfaccia tra Enel e SIFA sono identificati nel sopra citato Allegato 5:

- Con riferimento all'"Acqua di tipo R1": punto Enel_2, ubicato in zona Fusina 5;
- Con riferimento all'"Acqua di tipo R2": punto Enel_4, ubicato in zona Fusina 5.

Le caratteristiche tecniche dei circuiti di fornitura dell'"Acqua di riuso R1", in particolare per fornitura acqua torri, sono riportate nella Relazione Tecnica Generale - rev. 01 del gennaio 2010 e negli elaborati TAV 1-2-3 rev. 1 del 27.01.2011 (Allegato 7); la Relazione Tecnica Generale è stata approvata dall'Enel con lettera prot. n. 0003067 del 26/01/2010, aggiornati alla data della stipula del presente contratto.

Le quantità e le modalità di fornitura dell'"Acqua di riuso R1" e dell'"Acqua di riuso R2" che Enel si impegna ad approvvigionare e che SIFA si impegna a fornire sono quelle riportate nell'Allegato 8.

Gli impianti SIFA destinati alla fornitura delle "Acque di riuso R1 e R2" dovranno comprendere adeguati dispositivi tecnici in grado di gestire/sopportare interruzioni, anche istantanee, di prelievo da parte di Enel, garantendo e preservando i rispettivi

impianti; le interfacce strumentali e diagnostiche saranno definite dal Regolamento di conferimento di cui al paragrafo 3.3.

SIFA si impegna ad attivare le forniture secondo la seguente cadenza temporale:

- "Acqua di riuso R1" (alimentazione torri di raffreddamento): non oltre il 31/03/2011, con pompaggio a cura SIFA secondo le modalità impiantistiche definite in Allegato 7;
- "Acqua di riuso R1" (ad uso industriale): Enel comunicherà a SIFA la data di inizio prelievo a valle della realizzazione dei propri impianti di pressurizzazione; SIFA si impegna comunque a iniziare la fornitura dal 01/07/2011; la fatturazione decorrerà dalla data di comunicazione Enel.
- "Acqua di riuso R2": Enel comunicherà a SIFA la data di inizio prelievo a valle della realizzazione dei propri impianti necessari all'allacciamento; l'attivazione della fornitura è prevista entro il 30/06/2012 e SIFA si impegna a realizzare entro tale data le linee di allacciamento di propria competenza; comunque il pompaggio sarà a cura SIFA considerando l'approvvigionamento fino ai serbatoi di stoccaggio dell'acqua demineralizzata esistenti in area Enel.

3.3 Regolamento di fornitura "Acqua di riuso R1 e R2" e per il servizio di fognatura e depurazione dei "Reflui B1".

Le procedure per i Servizi di cui all'art. 1 e per la gestione delle situazioni che ne possono comportare la riduzione verranno riportate nel Regolamento di conferimento (nel seguito "Regolamento di conferimento") allegato A al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale con riferimento alla disciplina di:

- aspetti riguardanti le modalità operative di conferimento dei flussi a SIFA e di fornitura delle acque di riuso, sia in condizioni normali che in caso di anomalie;
- limiti dei carichi di inquinanti delle acque reflue e delle acque di falda e qualità dell'acqua di riuso fornita;
- coordinamento operativo tra i reparti produttivi di Enel e SIFA.

Il Regolamento di conferimento in oggetto costituisce parte integrante del presente contratto, fermo restando eventuali modifiche introdotte da regolamenti o norme pubbliche in materia.

ART.4 - QUANTITA' QUALITA' E PROGRAMMAZIONE

Nella Tabella 1 sotto riprodotta sono riassunti gli allegati di riferimento, già sopralocati, per la regolamentazione di quantità e tariffe relative alle forniture delle

acque di riuso e delle acque reflue che Enel si impegna ad approvvigionare e conferire da/a SIFA.

	SCARICHI		FORNITURE	
	B1		R1	R2
	Industriale trattate	Torri raffreddamento	Industriale	Demineralizzata
	Allegato 1	Allegato 2	Allegato 3	Allegato 4
Qualità				
Quantità e Tariffe	Allegato 6 e Allegato 9		Allegato 8 e Allegato 9	

Tabella 1

4.1 "Reflui B1"

La quantità, qualità e tariffe dei "Reflui B1" che Enel si impegna a conferire e SIFA a trattare sono quelle contenute negli Allegati 1, 2 e 6.

Enel si impegna a comunicare a SIFA, entro il 31 ottobre di ogni anno, eventuali variazioni eccedenti del 10% nella quantità dei reflui che intende avviare a trattamento nell'anno immediatamente successivo. SIFA valuterà di volta in volta la compatibilità di suddette variazioni con le caratteristiche e la capacità di trattamento della Piattaforma. Nel caso in cui SIFA, per obiettive ragioni di incompatibilità, fosse impossibilitata ad effettuare il trattamento dell'eccedenza comunicherà tale circostanza ad Enel entro 20 giorni, segnalando di non potere accettare le variazioni richieste, fermo restando l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto.

4.2 "Acqua di riuso R1 e R2"

La quantità, la qualità e le tariffe delle "Acque di riuso R1 e R2" che Enel si impegna ad approvvigionare e che SIFA si impegna a fornire sono quelle riportate negli Allegati 3, 4 e 8.

ART. 5 - MISURAZIONI

5.1 "Reflui B1"

Le Parti convengono che la strumentazione di misura del volume e controllo della qualità dei "Reflui B1" verrà collocata a cura SIFA nel punto di consegna delle acque reflue stesse e consentirà, relativamente al volume, la telelettura e la registrazione automatica dei dati.

Il controllo della qualità verrà effettuata con un idoneo campionatore automatico, proporzionale alla portata del flusso.

Le modalità di misurazione della quantità e qualità sono descritte nel Regolamento di conferimento (Allegato A citato).

5.2 "Acqua di riuso R1 e R2"

Le Parti convengono che il punto di prelievo per il controllo della qualità delle acque e la strumentazione di misura del volume e controllo della qualità delle "Acque di riuso R1 e R2" verrà collocata a cura SIFA nei punti di consegna delle acque di riuso stesse e consentiranno, relativamente al volume, la telelettura e la registrazione automatica dei dati.

Il controllo della qualità verrà effettuata con un idoneo campionatore automatico, proporzionale alla portata del flusso.

Le modalità di misurazione della quantità e qualità sono descritte nel Regolamento di conferimento (Allegato A).

ART. 6 - CARATTERISTICHE E RESPONSABILITA' SUI REFLUI

Enel conferirà a SIFA i "Reflui B1" con le caratteristiche contenute negli Allegati 1 e 2.

Eventuali superamenti dei limiti di cui sopra verranno gestiti dalle Parti secondo le modalità di cui al Regolamento di conferimento (Allegato A citato), restando comunque SIFA impegnata al trattamento dei suddetti reflui entro i limiti autorizzativi allo scarico e nelle quantità compatibili con il corretto funzionamento della Piattaforma anche qualora i reflui superassero i limiti sopra indicati. Qualora Enel, per effetto dell'immissione nella Piattaforma di acque reflue fuori dai limiti di cui ai suddetti Allegati, arrecasse danni alla Piattaforma e/o a beni di proprietà di SIFA e/o di terzi nonché a personale di SIFA e/o di terzi nel caso in cui il superamento dei limiti non sia stato preventivamente concordato e accettato da SIFA medesima, Enel sarà tenuta al risarcimento dei danni diretti arrecati a SIFA e/o agli altri utenti della Piattaforma.

ART. 7 - MANUTENZIONI

Ciascuna delle parti è responsabile della manutenzione dei rispettivi impianti nelle proprie aree di competenza fino ai punti di allacciamento/interfaccia già sopra citati (art.3).

Enel riconosce a SIFA la necessità di effettuare manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali, programmate e non, alla Piattaforma che possano limitare o sospendere temporaneamente la disponibilità dei Servizi oggetto del presente

Contratto; SIFA adotterà tutti gli accorgimenti in sua disponibilità per ridurre gli effetti sull'utenza ed in particolare per le "Acque di Riuso" tenendo in considerazione la fornitura delle "Acque di riuso R1", da aprile ad ottobre, per le torri di raffreddamento e ad uso industriale è richiesta per l'intero periodo con interruzione massima di 3 h, previo comunicazione preventiva di 24 h:

- la fornitura delle "Acque di riuso R1", al di fuori del periodo aprile - ottobre, è richiesta per l'intero periodo con interruzione di 3 h, previo comunicazione preventiva di 24 h;
- la fornitura delle "Acque di riuso R2" è richiesta con interruzione massima di 24 h, previo comunicazione preventiva di 24 h.

Nell'impossibilità di ripristinare il servizio di fornitura "Acqua di riuso R2" nei tempi sopra descritti, SIFA si impegna ad attivare a sua cura e spese la fornitura di acque aventi le seguenti caratteristiche:

- Conducibilità: $< 5 \mu\text{S/cm}$;
- Durezza: assente;
- Ferro: $< 0.05 \text{ mg/l}$;
- Rame: $< 0.01 \text{ mg/l}$;
- Silice: $< 0.10 \text{ mg/l}$;
- Fosfati: $< 0.5 \text{ mg/l}$.

Analogamente SIFA riconosce a Enel la possibilità di effettuare manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali che possano determinare variazioni quali/quantitative del flusso conferito.

Tali eventualità saranno gestite come previsto dal Regolamento di conferimento (Allegato A) e comunque assicurando i termini e i limiti definiti al presente paragrafo.

Le Parti adotteranno le misure opportune per ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dalle necessità manutentive.

7.1 Manutenzioni programmate inerenti agli impianti avente impatto sulla fornitura e scarico

Le Parti si impegnano a:

- concordare entro il 31 ottobre di ogni anno solare, le proprie fermate programmate di durata superiore a tre giorni previste nell'esercizio successivo, l'inizio della fermata dovrà essere confermata comunque con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di inizio lavori.

- comunicare con preavviso di almeno dieci giorni la necessità di effettuare manutenzioni di durata inferiore a tre giorni; eventuali fermate non concordate entro il 31 ottobre di ogni anno e che eccedono i tre giorni saranno considerate non programmate per i giorni eccedenti;
- comunicare con la massima tempestività possibile, le variazioni rispetto al programma con apposite comunicazioni motivate;
- comunicare tempestivamente, a fine lavoro, il ripristino delle normali condizioni d'esercizio.

7.2 Manutenzioni non programmate

Nel caso di manutenzioni non programmate ma necessarie al funzionamento della Piattaforma, Enel se richiesto da SIFA, dovrà ridurre corrispondentemente conferimenti dei reflui o il ritiro delle Acque di Riuso, e se necessario, sospenderli per il periodo strettamente necessario al ripristino della funzionalità degli impianti. SIFA si impegna a comunicare le eventuali anomalie con la massima tempestività.

Tali eventualità saranno gestite come previsto dal Regolamento di conferimento.

ART.8 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta variazioni sostanziali delle caratteristiche di riferimento e dei limiti sopra indicati, conseguenti a variazioni di assetto o di funzionamento degli impianti.

Ove le variazioni sopra descritte richiedessero da parte di SIFA adeguamenti organizzativi e/o nuovi investimenti, le Parti concorderanno le soluzioni più adeguate, inclusi eventuali adeguamenti dei compensi dovuti per i Servizi e le Forniture rese.

In caso di mancato accordo sulle soluzioni di cui sopra, i Servizi e le Forniture continueranno ad essere resi nei termini ed alle condizioni precedentemente in vigore.

Nella prestazione dei Servizi e delle Forniture SIFA ha l'obbligo e la responsabilità di avvalersi di personale qualificato, nonché di predisporre ed organizzare con i criteri della migliore economicità ed efficienza tutti i mezzi tecnici e finanziari necessari, di applicare le conoscenze tecniche ed organizzative occorrenti affinché la prestazione dei Servizi e delle Forniture risulti in linea con

l'impegno contrattuale nel pieno rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente.

Ciascuna Parte sarà pienamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni da essa assunte.

In particolare SIFA sarà responsabile nei confronti dell'Autorità rilasciante l'autorizzazione al trattamento dei reflui, della qualità e della completezza delle prestazioni fornite e pertanto provvederà, senza alcun aggravio di costi per Enel, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi risultati essere insufficienti o imperfetti.

SIFA terrà inoltre indenne Enel da ogni pretesa di terzi connessa alla non corretta esecuzione dei Servizi e delle Forniture prestati a Enel.

SIFA si impegna a prestare i Servizi nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei più elevati standard tecnici.

ART. 9 - TARIFFE

Le tariffe (nel seguito "Tariffe") dovute da Enel a SIFA quale corrispettivo dei Servizi e delle Forniture ricevuti sono, avendo come base di determinazione il 1.1.2011 così definite:

"Reflui B1"

La tariffa per il trattamento dei "Reflui B1", comprensiva del trattamento dei relativi fanghi di risulta e di tutto quanto necessario all'attività della Piattaforma, è riportata nell'Allegato 6 punto 2, ed è composta da:

- una quota base legata al conferimento standard, a sua volta composta da:
 - una quota fissa aggiornata con l'indice ISTAT;
 - una quota variabile, legata al costo unitario dell'energia elettrica e del cloruro ferrico;

La quota fissa di cui al punto 2.1, lett. a) dell'Allegato 6 sarà aggiornata annualmente con le modalità indicate all'art.10.1 e nell'Allegato 6, punto 2.1.

La quota variabile di cui al punto 2.1, lett. b) dell'Allegato 6 è soggetta ad adeguamenti semestrali con riferimento ai valori dei parametri e con le modalità indicate all'art.10.1 e nell'Allegato 6, punto 2.1. Enel non è vincolata a conferire una quantità minima di reflui e pagherà sulla base dei consumi annui effettivi.

"Acqua di riuso R1"

La tariffa per il servizio di fornitura dell'acqua di riuso R1 è riportata nell'Allegato 8 punto 2.1, ed è composta da:

- una quota fissa aggiornata con l'indice ISTAT;
- una quota variabile aggiornata con il costo dell'energia elettrica.

La quota fissa di cui alla lettera a) sarà aggiornata annualmente con le modalità indicate all'art.10.2 e nell'Allegato 8 punto 2.1.

La quota variabile è soggetta ad adeguamenti semestrali con riferimento ai valori dei parametri e con le modalità indicate all'art.10.2 e nell'Allegato 8 punto 2.1.

La quantità minima che Enel si impegna ad acquistare e SIFA a fornire è riportata al punto 1.1 dell'Allegato 8.

L'acqua di riuso R1 verrà fornita con la qualità di cui all'Allegato 3.

"Acqua di riuso R2"

La tariffa per il servizio di fornitura dell'acqua di riuso R2 è riportata nell'Allegato 8 punto 2.2, ed è composta da:

- una quota fissa aggiornata con l'indice ISTAT,
- una quota variabile.

La quota fissa sarà aggiornata annualmente con le modalità indicate all'art.10.3 e nell'Allegato 8 punto 2.2.

La quantità che SIFA si impegna a fornire è la quantità minima che Enel si impegna ad acquistare sono riportate al punto 1.2 dell'Allegato 8.

La quota variabile è soggetta ad adeguamenti semestrali con riferimento ai valori dei parametri e con le modalità indicate all'art.10.3 e nell'Allegato 8 punto 2.2.

L'acqua verrà fornita con la qualità di cui all'Allegato 4.

Tutte le Tariffe devono intendersi:

- al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- comprensive degli oneri di vettoriamiento;

e a valle del primo anno di gestione, a partire dall'inizio della prestazione dei singoli Servizi e Forniture, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di modificare le formulazioni delle tariffe di cui ai punti precedenti. Rimane comunque inteso che le tariffe potranno essere adeguate per l'introduzione di nuove disposizioni di legge, regolamenti e provvedimenti della pubblica amministrazione.

FB

ART. 10 – AGGIORNAMENTO PREZZI

Le tariffe di cui all'articolo 10 sono soggette a revisioni così riassumibili:

10.1 "Reflui B1"

- Per la quota fissa della tariffa base, per la sola voce "personale" pari al 16 % dell'intero ammontare di cui alla lettera a) del punto 2 dell'Allegato 2. La revisione verrà effettuata su base annua avendo come riferimento l'indice I.S.T.A.T. di cui all'Allegato 9.
- Per la quota variabile della tariffa base, sulla base dei costi sostenuti e documentati:
 - semestralmente per quanto riguarda la voce energia elettrica, (cfr. voce c.u.energia indicata in Allegato 9);
 - semestralmente per quanto riguarda la voce cloruro ferrico (cfr. parametri c.u.cl.ferrico indicata in Allegato 9)

10.2 "Acqua di riuso R1"

- Per la quota fissa della tariffa base, per la sola voce "personale" pari al 16% dell'intero ammontare di cui alla lettera a) del punto 2.1 dell'Allegato 8. La revisione verrà effettuata su base annua avendo come riferimento l'indice I.S.T.A.T. di cui all'Allegato 9;
- Per la quota variabile della tariffa base, sulla base dei costi sostenuti e documentati:
 - semestralmente per quanto riguarda la voce energia elettrica, (cfr. voce c.u.energia indicata in Allegato 9).

10.3 "Acqua di riuso R2"

- Per la quota fissa della tariffa base, per la sola voce "personale" pari al 16 % dell'intero ammontare di cui alla lettera a) del punto 2.2 dell'allegato 8. La revisione verrà effettuata su base annua avendo come riferimento l'indice I.S.T.A.T. di cui all'Allegato 9.
- Per la quota variabile della tariffa base, sulla base dei costi sostenuti e documentati:
 - semestralmente per quanto riguarda la voce energia elettrica, (cfr. voce c.u.energia indicata in Allegato 9);

Enel si riserva la facoltà di verificare che i costi variabili interessati alla revisione tariffaria e dichiarati da SIFA siano in linea con i valori di mercato, e di richiedere, ove riscontrasse scostamenti significativi, una rinegoziazione degli stessi.

ART. 11 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

In relazione ai compensi di cui all'articolo 9, SIFA emetterà fattura mensile, per le quantità consegnate con pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c e Banca d'appoggio riportata in fattura.

Le fatture intestate a:

Enel Produzione S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA

Partita IVA: 05617841001

dovranno essere caricate in formato "pdf" sul sistema WEB-EDI (previo accreditamento al portale Enel www.acquisti.enel.it) e dovrà essere inviata una mail di avviso ai seguenti indirizzi:

alessandra.spada@enel.com

e per copia conoscenza a

luigino.rossi@enel.com

Gli originali delle fatture saranno archiviati presso gli uffici amministrativi di SIFA, disponibili ad ogni verifica da parte di Enel.

Enel provvederà al pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura sul sistema WEB-EDI (primo giorno lavorativo dal ricevimento della fattura = 0).

In caso di scadenza in giorno non lavorativo per le banche, il pagamento potrà essere posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il ritardato pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati, ad un tasso pari all'Euribor a un mese, base 365, in vigore alla data di scadenza della fattura, maggiorato di due punti percentuali.

Qualora Enel contesti qualsiasi importo fatturato a fronte del Contratto, essa non avrà diritto di sospendere il pagamento, salvo il caso di errore manifesto. In quest'ultimo caso Enel dovrà comunque pagare le somme non affette da errore manifesto.

ART. 12 – SUBENTRO


Come previsto al punto e) delle premesse, a SIFA subentrerà, quale soggetto gestore, SIFAGEST S.c.a.r.l., la quale subentrerà e assumerà in proprio tutte le obbligazioni poste a carico di SIFA e i relativi diritti alla stessa spettanti nei confronti di Enel, rispondendo in via diretta verso quest'ultima. SIFAGEST aderirà al presente contratto, divenendone parte, con apposito atto integrativo.

Rimane, comunque, ferma la responsabilità solidale di SIFA nei confronti di Enel nonché quanto già espresso nel punto e) delle premesse, da considerare qui integralmente richiamato.

ART. 13 – GARANZIE ED IMPEGNI DI SIFA

SIFA garantisce, direttamente o in via solidale, con SIFAGEST, conformemente al punto e) delle premesse, di:

- possedere la necessaria organizzazione per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, avvalendosi di personale al quale vengono corrisposti tutti i compensi stabiliti dai contratti in vigore e per i quali vengono versati tutti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti;
- disporre di un impianto regolarmente autorizzato ad esercitare le attività oggetto del presente Contratto in conformità e nel rispetto di tutti i prescritti decreti, autorizzazioni, licenze e di fare quanto di propria competenza per mantenere in vigore nonché a richiederne tempestivamente il rinnovo prima della scadenza;
- osservare tutte le normative in materia di sicurezza, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, incluso il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla valutazione dell'esposizione degli stessi agli agenti di rischio chimici, cancerogeni, fisici e biologici.
- di trattare ed utilizzare tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui verrà comunque in possesso o a conoscenza per l'esecuzione del presente Contratto, o comunque in relazione allo stesso, nel completo rispetto di quanto previsto all'art. 33 e della normativa in materia di segreto aziendale e industriale e di tutela dei dati personali, ex D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni;



- di assumere ogni responsabilità relativamente all'esecuzione dei Servizi, nella piena osservanza della normativa vigente in materia, obbligandosi, in ogni caso, a manlevare Enel da ogni richiesta, pretesa o azione che venisse da chiunque proposta nei suoi confronti in conseguenza o in relazione ai Servizi o al Contratto.

ART. 14 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Per quanto di competenza e relativamente alle attività di SIFA connesse ai Servizi di cui al presente Contratto che generano aspetti ambientali, SIFA si impegna ad adottare un sistema di gestione adeguato ai principi della prevenzione dell'inquinamento.

SIFA si impegna, fin da ora, a fornire tutti i dati e le informazioni che saranno eventualmente richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale che sarà rilasciata a SIFA.

SIFA dovrà fornire a Enel immediata comunicazione di ogni evento di speciale rilevanza per lo svolgimento dei Servizi, come a titolo esemplificativo: incendi, esplosioni, sabotaggi, incidenti o calamità naturali che dovessero provocare morte o grave ferimento di dipendenti, contrattisti o terzi, o grave danno alle proprietà; scioperi, disordini, comunicazioni con i media di rilevanza nazionale o internazionale, evacuazioni pubbliche o altri significativi interventi delle autorità. Tali eventi che avvenissero nel corso dello svolgimento dei Servizi dovranno essere comunicati a Enel tempestivamente per le vie brevi, e-mail o fax, entro ventiquattro (24) ore, e comunque non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello in cui SIFA sia venuta a conoscenza degli eventi stessi.

SIFA, con la sottoscrizione del presente Contratto, assumerà verso le competenti autorità tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti ed accordi con la P.A., tenendo Enel indenne e manlevata da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e sempreché tale responsabilità non sia imputabile anche a Enel. A tal fine le Parti, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, effettueranno ogni dovuta comunicazione all'autorità competente.

SIFA dichiara che i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi a tutte le attività che svolgerà nella Piattaforma nell'esecuzione del Contratto sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle attività stesse, e che non si sostengono costi speciali per la sicurezza derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del

presente contratto in quanto assorbiti dai costi generali che SIFA dedica alla gestione della sicurezza.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa di forza maggiore, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: scioperi, incendi, agitazioni sindacali, eventi naturali, improvvise restrizioni provenienti dalle Autorità o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alla Parte di cui trattasi. Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare entro 24 ore dal verificarsi dell'evento per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile. Rimangono escluse le restrizioni provenienti dalle Autorità connesse al dolo per una non corretta gestione ambientale della Piattaforma per le quali SIFA, quale unico soggetto responsabile, dovrà corrispondere all'Enel eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esercizio dell'impianto termoelettrico di Fusina.

Anche nel caso di forza maggiore le limitazioni di disponibilità degli impianti dovranno essere soggette a quanto previsto nel Regolamento di conferimento che definisce le azioni da intraprendere in caso di:

1. anomalie all'impianto conferitore;
2. anomalie all'impianto di depurazione;
3. sovraccarichi idraulici.

ART. 16 - DURATA, RECESSO e RIESAME

Il Contratto entrerà in vigore dal momento dell'erogazione del primo dei servizi di cui all'art. 3 ed avrà una durata di 3 anni.

Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo salvo disdetta data con raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della sua scadenza.

Le Parti concordano di rivedere il Contratto, il regolamento o parti di essi trascorsi dodici mesi dalla stipula dello stesso o comunque in caso di entrata in vigore di apposito Regolamento regionale o altra norma in materia.

ART. 17 - CESSIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art.12 ed al punto c) delle premesse, nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni. Ai fini di questa disposizione non è considerato "terzo" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte cedente si trovi sotto il controllo di una medesima altra società, intendendosi il "controllo" definito ai sensi del primo comma dell'Art. 2359 Codice Civile, né va inteso "terzo" un Socio di SIFA avente i requisiti richiesti in osservanza al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.

Quanto sopra disposto non troverà applicazione in caso di cessione o di trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda o del ramo di essa cui il Contratto pertiene; in tal caso troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di cessione o di trasferimento del ramo d'azienda.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Enel avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora SIFA non adempia alle obbligazioni previste dai seguenti articoli del Contratto:

- Articolo 14 - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE;
- Articolo 26 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA e CODICE ETICO;
- Articolo 27 - NORMATIVA ANTIMAFIA.

Enel dovrà inviare a SIFA una comunicazione scritta di risoluzione e la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento di detta comunicazione.

ART. 19 - CONSERVAZIONE

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide od inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole invalide od inefficaci.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto a SIFA, ai sensi dell'articolo 1260 II comma del codice civile, cedere a terzi, fatta eccezione per gli Istituti di credito finanziatori ai sensi del D.

Lgs. 163/06, cap. III, in tutto o in parte i crediti maturati nei confronti di Enel a fronte del Contratto.

ART. 21 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto saranno effettuate per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:

- S.I.F.A. S.c.p.A. - Viale Sansovino, 7 - 30171, Mestre (VE);
- Enel Produzione S.p.A. - UB di Fusina - Via dei Cantieri, 5 - 30176 Malcontenta - Venezia;

o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che l'Enel metterà a disposizione per la stipula del presente contratto, nonché documenti, informazioni, conoscenze, da SIFA comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del contratto stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Enel, salvo il caso in cui dobbiate ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dall'Enel stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura di SIFA garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, e pertanto sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dalla stessa incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando inteso che SIFA potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196).

SIFA oltre ad impegnarsi a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, ha l'obbligo di restituire all'Enel, se richiesto dalla stessa, e alla data di cessazione dell'efficacia del presente contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o comunque a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte dell'Enel.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente contratto, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette alla direzione e coordinamento dell'Enel S.p.A. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- SIFA ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è Enel Produzione S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma. Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Direttore Operativo Acquisti pro tempore di Enel Servizi Srl con domicilio per la carica in Viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

Le Parti devono provvedere alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare, per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- **danni a beni:**

Le Parti provvederanno a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di loro rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.;

Le Parti si terranno reciprocamente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatte dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa.

- **responsabilità civile verso terzi:**

Premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto sopra previsto per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse si impegnano a stipulare e mantenere in vigore una assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda rispettivamente SIFA ed Enel assicurate terze fra loro e per valori congrui.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Il contratto è soggetto alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole tra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Venezia.


ART. 25 - GESTORE DEL CONTRATTO

Le Parti concordano circa la necessità di individuare ognuna un referente, le cui principali competenze saranno:

- o gestione dei rapporti operativi di sito inerenti l'esecuzione del Contratto;
- o verifica del rispetto delle tempistiche individuate nel Contratto;
- o controllo economico relativo alla congruenza tra l'esecuzione dell'oggetto contrattuale e le relative fatturazione e pagamenti.

A tal fine le parti nominano quali Gestori del Contratto:

- per Enel: Unità di Business di Fusina - Impianto Termoelettrico Fusina - Sezione Esercizio, nella persona del Capo Sezione Esercizio (tel. 041 82 18 324);
- per SIFA : SIFAGEST, nella persona del Responsabile Gestione Impianti (tel. 041 29 13 800).



ART. 26 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO

SIFA dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel nel Codice Etico e nel Mod.231/01 e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di Legge in tema di Tutela del Lavoro Minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali (obbligo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente) e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

In tale ambito, il Gruppo Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel presente contratto sia da parte della Controparte che di suoi eventuali sub fornitori e di risolvere immediatamente il contratto in caso di accertate violazioni al presente articolo.

Enel aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti.

SIFA dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

ART. 27 - NORMATIVA ANTIMAFIA

La validità del Contratto è subordinata al possesso e al mantenimento da parte di SIFA dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore, ossia alla non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, in conformità con quanto richiesto dal d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252. La perdita di tali requisiti da parte di SIFA è causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

SIFA si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel eventuali variazioni sostanziali dell'atto costitutivo, dello statuto, del nominativo dei soggetti che

amministrano la società, intervenute successivamente alla stipula e, comunque, durante l'esecuzione del Contratto.

ART. 28 - VARIE

Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per SIFA e uno per Enel.

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso a carico della Parte richiedente la registrazione.

Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia da essa regolata. Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Per quanto non previsto dal Contratto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato tra loro interamente negoziato.

ART. 29 - ALLEGATI

Gli allegati al Contratto sono:

- Allegato A - Regolamento di fornitura "Acqua di riuso R1 e R2" e per il servizio di fognatura e depurazione dei "Reflui B1" (composto di tre parti);
- Allegato B - Planimetria SIFA linee di collegamento;
- Allegato 1 - Qualità dei "Reflui B1" (reflui industriali trattate);
- Allegato 2 - Qualità dei "Reflui B1" (spurghi torri);
- Allegato 3 - Qualità delle "Acque riuso R1";
- Allegato 4 - Qualità delle "Acque riuso R2";
- Allegato 5 - Planimetria percorso e punti di allacciamento / interfaccia "Acque di riuso R1 e R2" e "Reflui B1";
- Allegato 6 - Quantità e tariffe dei "Reflui B1" (torri e industriali trattati);
- Allegato 7 - Relazione Tecnica Generale - rev. 01 del gennaio 2010 e negli elaborati TAV 1-2-3 rev. 1 del 27.01.2011;
- Allegato 8 - Quantità e tariffe delle "Acque riuso R1 e R2";
- Allegato 9 - Definizione dei parametri per l'aggiornamento delle tariffe.

Venezia, 19.4.2011

Enel Produzione S.p.A.

Franco Bida

S.I.F.A. Soc. Consortile p. A.
Sistema Integrato Fiume Ambiente
L'Amministratore Delegato
Dott. Pier Alessandro Mozzoni

[Signature]

**Regolamento di fornitura "Acqua di riuso
R1 e R2" e per il servizio di fognatura e
depurazione dei "Reflui B1"**

FB

Parte 1

REGOLAMENTO di CONFERIMENTO DEI REFLUI DI TIPO B1

SCOPO

Il "Regolamento di conferimento delle acque reflue all'Impianto PIF (nel seguito "Regolamento di conferimento"), ha lo scopo di definire:

- le regole, comprensive dei limiti per le acque reflue nei punti di consegna da ciascun impianto conferitore a SIFA, atte ad assicurare il corretto funzionamento del processo di depurazione ed il rispetto di tutta la normativa legislativa d'ambito e delle clausole/precetti espressi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- le regole a cui attenersi per far fronte ad eventuali situazioni "anomale" che costituiscono un rischio potenziale per la continuità di fornitura del servizio di trattamento;
- le regole per assicurare la continuità di fornitura del servizio anche in caso di attività manutentive degli impianti, o comunque di limitarne al minimo gli effetti.

Il Regolamento di conferimento sarà rivisto ed aggiornato in funzione di variazioni normative, autorizzative e/o tecnologiche che implicino modifiche dirette o indirette nella gestione operativa del trattamento delle acque reflue.

1) STRUTTURA E POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

L'impianto PIF di post trattamento delle acque reflue è articolato in:

- una sezione di accumulo e sollevamento intermedio
- una sezione di chiariflocculazione
- una sezione di filtrazione su sabbia
- una sezione di post-denitrificazione biologica
- una sezione di disinfezione UV
- una sezione di sollevamento delle acque depurate per il trasferimento allo scarico a mare.

L'impianto di post trattamento e la sezione di sollevamento delle acque reflue sono ubicati nella propaggine nord-est della macroisola di Fusina.

2) REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE ED IL RISPETTO DI TUTTA LA NORMATIVA LEGISLATIVA D'AMBITO E DELLE CLAUSOLE/PRECETTI ESPRESSI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

2.1 Generalità

Le acque reflue inviate dagli impianti conferitori sono convogliate all'Impianto PIF tramite una rete di adduzione costituita da tubazioni interrate o aeree.

Alcune tubazioni sono utilizzate per il collettamento di acque reflue da singoli impianti mentre altre sono comuni a più flussi provenienti da impianti diversi.

L'utilizzo da parte di un impianto conferitore di una tubazione di adduzione delle acque reflue diverso da quello originario deve essere preventivamente comunicata al Gestore dell'Impianto PIF che provvederà a valutare, autorizzare e se del caso apportare:

- le modifiche al sistema di controllo analitico on-line e/o di laboratorio sulla tubazione interessata dalla modifica di flusso;
- aggiornare lo schema dei flussi delle acque reflue.

Il corretto funzionamento dell'Impianto PIF implica, per quanto concerne il conferimento dei flussi di acque reflue, il rispetto di alcune condizioni e modalità operative che sono riportate nei paragrafi seguenti del presente regolamento:

- modalità operative per condizioni anomale di conferimento (procedura 1);
- controllo quali-quantitativo dei flussi (procedura 2);
- istruttoria di omologazione dei flussi (procedura 3).

FB

2.2 Caratteristiche delle acque reflue

Le caratteristiche delle acque conferite devono rispettare i valori definiti negli Allegati 1 e 2 al Contratto.

Il superamento dei limiti riportati negli allegati al Contratto dovrà essere segnalato, seguendo le procedure di seguito descritte, al Gestore dell'Impianto PIF che valuterà, in base alle condizioni operative in atto nell'impianto stesso, la possibilità di ricevere o meno il flusso interessato.

2.3 Adempimenti in condizioni normali di esercizio

Il conferimento delle acque reflue avviene senza alcuna modalità di scambio di informazioni tra le parti qualora le loro caratteristiche qualitative e quantitative rimangano nei valori di riferimento e nel caso specifico delle acque reflue rimangano all'interno dei limiti definiti in Contratto. Avvio e fermata di un impianto conferitore, pur se condotto rispettando i limiti definiti in Contratto, devono essere comunicate al Gestore dell'Impianto PIF. Gli impianti conferitori assicurano il rispetto dei limiti definiti in Contratto per le acque reflue nel punto di consegna del flusso, attraverso controlli interni ai propri limiti di batteria.

Modalità e frequenza dei controlli devono essere valutati sulla base di:

- caratteristiche e variabilità del flusso;
- indicazioni riportate nella scheda di omologazione.

Variazioni di processo da parte dell'impianto conferitore o utilizzo di nuove sostanze e preparati che determinano una modifica delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue devono essere comunicate preventivamente al Gestore dell'Impianto PIF che provvederà a valutarne gli effetti ed alla riomologazione del flusso.

I conferitori provvedono al controllo della quantità e qualità dei flussi entro i propri limiti batteria di impianto mediante:

- a) misuratori di portata e analizzatori in continuo, per la verifica del rispetto dei limiti definiti in Contratto o, nel caso del loro superamento, per la valutazione dell'entità dello scostamento al fine di commisurare le azioni per eliminare/ridurre le implicazioni sul processo di depurazione;
- b) analisi di laboratorio su campioni istantanei o campioni medi, per verificare il rispetto dei limiti definiti nel Contratto nel caso di mancanza del dato on-line (fuori servizio strumentale o impossibilità di determinazione strumentale del parametro).

Il Gestore dell'Impianto PIF provvede all'effettuazione delle analisi in continuo che ritiene necessarie per la salvaguardia del processo di depurazione stesso sui flussi nei punti di consegna.

Il Gestore dell'Impianto PIF si riserva la facoltà di effettuare campionamenti sui singoli flussi.

La rilevazione della misura della portata idraulica e dei parametri analizzati on-line ritenuti significativi per garantire l'efficienza del processo di depurazione (secondo quanto indicato nelle schede di omologazione) vengono teletrasmessi alla sala controllo dell'Impianto PIF.

3) COMPORTAMENTI DA ADOTTARE A FRONTE DI EVENTUALI SITUAZIONI "ANOMALE" CHE COSTITUISCONO UN RISCHIO POTENZIALE PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI.

Gli eventi "anomali", ai sensi del presente Regolamento, sono costituiti da:

- sopravvenienze di qualsiasi natura che determinano superamenti dei Limiti definiti in Contratto;
- sopravvenienze di qualsiasi natura che determinano riduzioni di efficienza del processo di depurazione;
- sovraccarichi idraulici dovuti a eventi meteorologici.

Il verificarsi di un evento anomalo deve essere immediatamente comunicato, anche per iscritto tra le Parti al fine di attuare le azioni atte a contenere e controllare le conseguenze dell'evento stesso secondo quanto definito nella procedura I.

Il superamento dei Limiti definiti in Contratto nel punto di consegna deve essere comunicato dal conferitore, non appena ne abbia evidenza, al Gestore dell'Impianto PIF per permettere a quest'ultimo di attuare le eventuali contromisure necessarie alla salvaguardia del processo.

FB

La modalità operativa di gestione del superamento dei limiti definiti in Contratto è definita nella procedura 1.

In tale contesto rientra anche la gestione di sovraccarichi idraulici dovuti a eventi meteorologici particolari.

Dal momento della comunicazione del superamento dei Limiti definiti in Contratto, il Gestore dell'Impianto PIF provvede a valutare, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative, la possibilità di:

- accettazione totale del flusso mettendo in atto tutte le azioni in suo potere per sfruttare la potenzialità residua del processo di depurazione;
- parzializzazione/segregazione del conferimento ove possibile.

Anomalie al processo di depurazione, conseguenti a conferimenti superiori ai limiti definiti in Contratto comunicati tardivamente (o non comunicati), tali da pregiudicare il corretto funzionamento dell'Impianto PIF devono essere dichiarate dal Gestore e dal conferitore alle altre società utenti, eventualmente anche tramite la convocazione di una "riunione di emergenza".

4) REGOLE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ANCHE IN CASO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI, O COMUNQUE DI LIMITARNE AL MINIMO GLI EFFETTI.

L'attività di manutenzione dell'Impianto PIF rientra nella casistica di:

- manutenzione routinaria: attività ricorrenti di ripristino di macchine e/o apparecchiature che non influiscono sull'assetto degli impianti;
- manutenzione programmata: episodio di manutenzione programmabile ed organizzabile discrezionalmente ed anticipatamente rispetto alla esecuzione dell'attività; in essa è ricompresa la cosiddetta "fermata". In linea di principio la manutenzione programmata, per sua natura, potrebbe determinare limitazioni temporanee della potenzialità dell'Impianto PIF e conseguentemente avere effetto sull'assetto degli impianti conferitori e/o sulle capacità di stoccaggio;

FB

CR

- manutenzione accidentale: episodio manutentivo determinato da guasto accidentale o comunque da una circostanza imprevedibile che richiede un pronto ed immediato intervento di riparazione. Può avere, in linea di principio, riflessi sugli assetti degli impianti conferitori.

Premesso che l'efficienza del servizio di depurazione delle acque reflue è essenziale per la continuità degli assetti di marcia degli impianti conferitori, il Gestore dell'Impianto PIF si adopera affinché siano messe in atto, a fronte di qualsiasi delle tre tipologie di manutenzione sopra definite, tutte le azioni efficaci a conservare l'assetto di conferimento delle acque reflue richiesto o comunque a ridurre al minimo tecnicamente ed organizzativamente conseguibile la riduzione delle prestazioni.

A fronte della suddetta esigenza di assicurare la messa in atto delle azioni più efficaci per eliminare/ridurre gli effetti sugli impianti conferitori si stabilisce che:

- 1) il Gestore dell'Impianto PIF provvede a:
 - a) nel caso di manutenzione programmata:
 - informare preventivamente i responsabili degli impianti conferitori in merito all'intervento da attuare, indicando i tempi e le eventuali interferenze con gli assetti di ricevimento delle acque reflue;
 - concordare con i responsabili degli impianti conferitori, se possibile, la data dell'intervento per evitare/ridurre gli effetti sui conferimenti;
 - b) nel caso di manutenzione accidentale:
 - informare immediatamente i responsabili degli impianti conferitori in merito all'intervento da attuare indicando i tempi e le eventuali interferenze con gli assetti di ricevimento delle acque reflue;
 - coordinare, in relazione all'eventuale incidenza di una limitazione del servizio di trattamento, le azioni per evitare/ridurre gli effetti sugli impianti conferitori attraverso l'utilizzo degli stoccaggi e delle marginalità operative dell'Impianto PIF.
- 2) I Responsabili degli impianti conferitori:
 - cooperano con il Gestore dell'Impianto PIF al fine di rendere la gestione dell'evento al massimo livello di ragionevolezza;

- aggiornano il Gestore dell'Impianto PIF sullo stato dei propri conferimenti per permettere a quest'ultimo la visione complessiva della situazione ed intervenire per tempo, all'occorrenza, apportando i correttivi all'assetto del trattamento.
- trasmettono annualmente il piano delle fermate programmate per permettere al Gestore dell'Impianto PIF di organizzare gli eventuali interventi manutentivi nel periodo di minore incidenza sui conferimenti.

5) COMUNICAZIONI

Le Parti convengono di comunicare formalmente le proprie persone di riferimento per la gestione di tutte le comunicazioni inerenti il presente Regolamento di Conferimento.

Procedura 1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE INVIATE ALL'IMPIANTO PIF IN OCCASIONE DI SITUAZIONI ANOMALE

PREMESSA

Tale procedura ha lo scopo di definire la modalità di gestione delle acque reflue e di falda in occasione di situazioni anomale che possono derivare da:

- anomalie del flusso conferito;
- riduzione di efficienza di trattamento all'Impianto PIF;
- condizioni di sovraccarico idraulico ed eventi meteorologici eccezionali.

Al fine di minimizzare/eliminare le possibili conseguenze derivanti da una situazione anomala, ogni impianto conferitore deve dotarsi di procedure interne che prevedano:

- la gestione della situazione anomala per riportare le acque reflue all'interno dei limiti definiti in Contratto per l'impianto biologico;
- il contenimento delle acque reflue all'interno dei propri limiti di batteria di impianto nel caso di impossibilità di ricezione all'Impianto PIF;
- controlli analitici routinari del flusso;

FB

CH

- controlli analitici del flusso di acque reflue all'instaurarsi di potenziali cause di anomalie impiantistiche;
- interventi atti a ridurre l'invio di acque reflue all'Impianto PIF in caso di sovraccarico idraulico determinato da apporti meteorici eccezionali.

Modalità di gestione di un flusso anormale conferito

Nel caso di condizione anomala del flusso conferito, segnalata dall'impianto conferitore stesso oppure rilevata dall'Impianto PIF, deve essere data comunicazione formale.

Il Gestore dell'Impianto PIF assicura di mettere in atto tutte le azioni tecniche e gestionali possibili per ricevere le acque reflue con caratteristiche eccedenti i limiti definiti in Contratto inviate dall'impianto conferitore, purché ciò non determini pregiudizio per il rispetto di:

- prescrizioni autorizzative e normative;
- compatibilità di trattamento e delle potenzialità del proprio impianto.

Qualora il ricevimento delle acque reflue con caratteristiche eccedenti i limiti definiti in Contratto non risulti possibile, ovvero risulti possibile solamente in parte, al fine di evitare implicazioni sul processo di depurazione, l'impianto conferitore deve dar corso, se richiesta dal Gestore dell'Impianto PIF alla segregazione totale (nel primo caso) o parziale (nel secondo) del flusso stesso.

L'eventuale stoccaggio dei reflui con caratteristiche non conformi ai limiti definiti in Contratto dovrà avvenire:

- 1) nelle vasche di accumulo dell'Impianto PIF se le acque reflue sono compatibili con il processo di depurazione;
- 2) entro i limiti di batteria dell'impianto conferitore.

La scelta da parte del Gestore dell'Impianto PIF di acconsentire allo stoccaggio delle acque reflue nei serbatoi dell'Impianto di post-trattamento viene effettuata sulla base di:

- quantità già accumulate all'interno delle vasche di accumulo;
- possibilità di trattamento di depurazione biologica in tempi brevi delle acque accumulate.

703

Dopo aver esaurito le possibilità di stoccaggio in area Impianto PIF, il Gestore dell'Impianto stesso, valutato a suo insindacabile giudizio che l'alimentazione del flusso che eccede i limiti definiti in Contratto potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del processo di depurazione, comunica al Responsabile dell'impianto conferitore interessato dall'anomalia la richiesta di sospensione dell'invio del flusso.

Il Responsabile dell'impianto conferitore, dopo aver provveduto alla intercettazione del refluo interessato, ne dà comunicazione al Gestore dell'Impianto PIF.

Il Responsabile dell'impianto conferitore del refluo anomalo comunica anche per iscritto, il rientro dei parametri all'interno dei limiti definiti in Contratto trasmettendo al Gestore dell'Impianto PIF anche evidenza analitica. Il Gestore dell'Impianto PIF, per iscritto, autorizza la ripresa dell'invio del flusso.

La valutazione analitica del flusso stoccato nelle vasche di accumulo dell'Impianto PIF è di competenza del Gestore che valuta le modalità di svuotamento degli stessi in relazione all'assetto dell'Impianto stesso.

Modalità di gestione delle condizioni anomale nell'Impianto PIF

Nel caso in cui nell'Impianto PIF si verificano condizioni anomale che riducono l'efficienza del processo biologico, il Gestore provvede a:

- informare tempestivamente i Responsabili degli impianti conferitori;
- stabilire, nel più breve tempo possibile, la causa dell'anomalia o disservizio;
- richiedere ai Responsabili degli impianti conferitori le verifiche o gli interventi del caso per risalire alla causa della riduzione di efficienza dell'Impianto PIF ed approntare le conseguenti azioni correttive.

Il Responsabile dell'impianto conferitore provvede a:

- eseguire specifici campionamenti ed analisi delle acque reflue e di falda ai propri limiti di batteria;
- tenere a disposizione i campioni per successivi controlli.

Permanendo le condizioni anomale dell'Impianto PIF, il Gestore dell'Impianto provvede a informare i Responsabili degli impianti conferitori, eventualmente anche attraverso la convocazione di una specifica riunione, nel caso in cui si profili

la possibilità di dover richiedere la diminuzione/sospensione del ricevimento dei flussi alla depurazione.

Nel caso in cui l'eventuale protrarsi dell'anomalia di processo all'interno dell'Impianto PIF comporti la necessità di ridurre gli apporti al trattamento, il Gestore richiede formalmente ai Responsabili degli impianti conferitori la riduzione dell'apporto dei flussi verso l'Impianto di Depurazione coordinandosi con loro per stabilire le tempistiche e le modalità di riduzione dei flussi stessi. La riduzione degli apporti potrà essere richiesta secondo le seguenti modalità:

- a) bilanciata proporzionalmente tra tutti gli utenti;
- b) selettiva in funzione del parametro critico da recuperare nel processo di depurazione.

Il Gestore dell'Impianto PIF provvederà a mantenere i contatti diretti con i Responsabili degli impianti conferitori penalizzati dalla riduzione di carico al fine di consentirne la programmazione di assetto produttivo.

Al momento del ripristino della normale conduzione di processo di depurazione, il gestore dell'Impianto PIF provvede a coordinare la ripresa dei flussi analogamente alle modalità sopra indicate ai punti a) e b).

Modalità di gestione in condizioni di sovraccarico idraulico determinato da eventi meteorologici eccezionali

Il sovraccarico idraulico all'Impianto PIF si manifesta di norma in caso di eventi piovosi che comportino un aumento dei volumi idrici da far defluire dagli impianti conferitori verso l'Impianto PIF unitamente alle acque di processo. Rientrano tra gli eventi meteorologici eccezionali anche condizioni di basse temperature che comportino:

- precipitazioni nevose e conseguente apporto idrico al momento del loro scioglimento;
- necessità di aumentare significativamente le misure antigelo a salvaguardia delle apparecchiature degli impianti.

L'attivazione del piano di intervento in caso di sovraccarico idraulico scatta nel momento in cui si verificano la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- raggiungimento del massimo valore di portata idraulica trattabile dall'Impianto PIF (in genere la portata di targa dell'impianto salvo particolari condizioni operative che ne potrebbero limitare la potenzialità).

FB

- raggiungimento di predefiniti volumi delle vasche di accumulo interne all'Impianto PIF; in ogni caso il Responsabile dell'impianto conferitore si raccorda con il Gestore dell'Impianto PIF per definire le azioni più adeguate da adottare.

In relazione ai volumi di stoccaggio utilizzati, il Gestore dell'Impianto PIF richiede ai Responsabili degli impianti conferitori di attuare tutti gli interventi possibili per la riduzione dell'apporto idrico.

La gestione degli apporti idrici all'Impianto PIF attraverso l'utilizzo delle vasche di accumulo dell'Impianto di PIF è di competenza del Gestore.

Al termine della situazione di sovraccarico idraulico il Gestore dell'Impianto PIF ne dà comunicazione al Responsabile dell'impianto conferitore e si coordina con lo stesso per riportare il flusso ai valori standard.

Procedura 2

PROCEDURA DI METERING

Il "metering" definisce le modalità di determinazione delle portate idrauliche e degli inquinanti, conferiti all'Impianto PIF, ai fini della gestione operativa dell'impianto stesso nonché della gestione contrattuale.

Il controllo viene effettuato mediante strumentazione on-line (misuratori di portata idraulica e analizzatori) ed analisi di laboratorio ed è finalizzato a:

- a) controllare il rispetto dei limiti definiti in Contratto e misurare l'eventuale superamento per permettere l'attuazione delle contromisure necessarie ad eliminarne/ridurne gli effetti;
- b) monitorare, attraverso i dati rilevati, l'andamento dei conferimenti.

Il metering si suddivide in:

- a) campionamento delle acque reflue (vedi paragrafo 1);
- b) analisi di laboratorio delle acque reflue (vedi paragrafo 2);
- c) rilevamento strumentale della misura di portata (vedi paragrafo 3);
- d) elaborazione dati.

FB

Am

CAMPIONAMENTO

1.1. Attività di campionamento

Il campionamento viene effettuato in corrispondenza dei punti di consegna o altro punto definito tra le parti mediante campionatori automatici predisposti sui flussi in uscita da ciascun impianto conferitore.

Nel caso di anomalie contingenti nel flusso conferitore o indisponibilità temporanea dei campionatori automatici, verranno prelevati campioni istantanei.

1.2. Campionatori

I campionatori, collocati all'interno di box chiusi in modo che l'accesso possa avvenire solamente in presenza di ambo le Parti, devono essere funzionali al prelievo di aliquote di acque reflue in accordo a quanto indicato in un piano analitico definito tra le Parti.

Ogni organo di intercettazione del sistema di prelievo deve essere interno al box di cui sopra. Il prelievo di quota di campione contenuto all'interno del campionatore viene eseguito da SIFA in presenza del personale della controparte.

1.3. Frequenza di campionamento

Come da piano analitico definito tra le Parti.

1.4. Rapporto con i Responsabili degli Impianti Conferitori

In fase di campionamento entro i limiti di batteria degli impianti conferitori, sarà cura di SIFA preavvertire i Responsabili degli impianti conferitori stessi sia per ottemperare alle vigenti norme di sicurezza e riservatezza, sia per accedere congiuntamente ai campionatori e consentire eventuale verifica in contraddittorio.

I Responsabili degli impianti conferitori forniranno la massima collaborazione al fine di favorire la rapida attuazione delle operazioni di campionamento.

1.5. Procedure relative al fuori servizio

Le Parti concordano che nel caso di fuori servizio del sistema di campionamento automatico si utilizzerà, ove possibile, altra apparecchiatura funzionante sulla linea. Nel caso non sussistano le succitate condizioni, le Parti concordano che si assuma il campionamento giornaliero istantaneo prelevato nel punto più prossimo al punto di consegna.

ANALISI DI LABORATORIO

2.1. Analisi

L'attività analitica, viene effettuata utilizzando le metodiche ufficiali riconosciute a livello internazionale ed indicate nel piano analitico o metodiche interne, condivise tra le Parti e riportate nel contratto dei servizi tra Utente e SIFA, nel caso di specificità che non consentano l'utilizzo delle metodiche ufficiali.

2.2. Risultati analitici e gestione delle eventuali analisi in contraddittorio

SIFA procederà ad effettuare le analisi secondo il piano analitico concordato.

Alla controparte verrà fornito lo stesso campione del refluo per l'effettuazione di eventuali analisi in proprio mentre un terzo campione verrà conservato (sigillato) da SIFA per eventuali analisi in contraddittorio.

SIFA, una volta effettuate le analisi, comunicherà alla controparte per iscritto i relativi risultati.

Entro 7 giorni a decorrere da tale comunicazione, la controparte potrà richiedere una verifica delle analisi qualora dalle prove risultasse uno scostamento al di fuori del range di precisione delle singole analisi definito dalla metodica utilizzata.

Si concorda che, qualora la controparte non richieda la verifica del dato di SIFA entro i succitati 7 giorni, i dati analitici riscontrati da SIFA faranno fede ai fini dell'applicazione del Contratto.

Nel caso in cui la controparte richieda la verifica, motivando la richiesta con valori al di fuori del succitato range di precisione analitica, verrà utilizzato il terzo campione per effettuare un'analisi in presenza di tecnici di entrambe le Parti, presso uno dei due laboratori.

Il risultato di questa ulteriore verifica farà fede ai fini dell'applicazione del Contratto. I costi di attuazione del piano analitico sono a carico dell'Utente.

STRUMENTAZIONE DI MISURA DELLA PORTATA

3.1. Generalità

Ogni flusso alimentato all'Impianto PIF deve essere misurato mediante apposita strumentazione dotata di totalizzatore giornaliero.

Tutta la strumentazione di misura della portata deve avere una precisione del $\pm 1,5\%$; la contabilizzazione complessiva dei flussi ricevuti sarà a cura di SIFA che

FB

AS

provvederà a ripartire in proporzione percentuale le eventuali differenze tra le quantità idrauliche conferite e quelle misurate in alimentazione all'impianto PIF. Nelle more di adeguamento della strumentazione installata alla precisione sopraindicata, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale alla precisione stessa dei singoli misuratori.

Il gruppo di misura dovrà essere provvisto di by-pass per consentire interventi di manutenzione. La valvola di by-pass dovrà essere chiusa e piombata con sigilli delle Parti. Ogni operazione che comporti la spiombatura dovrà essere comunicata preventivamente alla controparte.

3.2. Trasmissione dei dati on-line

Le misure di portata dovranno essere trasmesse al sistema di controllo dell'impianto PIF; per la trasmissione dei succitati segnali dovranno essere individuate tra le parti le soluzioni tecnico-economiche più opportune. I costi del mezzo trasmissivo e delle apparecchiature per l'invio dei dati alla sala controllo dell'impianto PIF sono a carico degli impianti conferitori.

3.3. Procedure relative al fuori servizio o taratura della strumentazione

In occasione di un fuori servizio del sistema di misura, il Responsabile dell'impianto conferitore dovrà segnalare, per iscritto, il guasto al Gestore dell'impianto PIF, provvedendo a far ripristinare la misura al più presto possibile. Il Responsabile dell'impianto conferitore dovrà trasmettere al Gestore dell'impianto PIF la certificazione di taratura dello strumento ripristinato.

Le Parti concordano che nel caso di fuori servizio degli strumenti di misura (e fino al momento della trasmissione della certificazione di taratura dello strumento ripristinato) farà fede, ove possibile, altra apparecchiatura funzionante sulla linea. Nel caso non sussistano le succitate condizioni, le Parti concordano che si assuma quale misura di riferimento la media oraria dei dieci giorni precedenti la comunicazione attestante il fuori servizio dello strumento, ove tale misura sia coerente con l'andamento produttivo tipico dell'utente. Perdurando l'indisponibilità della misura le parti definiranno le modalità di riferimento.

3.4. Metodologia delle tarature periodiche

Le tarature e le verifiche periodiche devono essere effettuate annualmente dal Responsabile dell'impianto conferitore con oneri a sua cura. A fine taratura sarà fornita al Gestore dell'impianto PIF la documentazione tecnica relativa.

L'eventuale errore rilevato e dichiarato nel certificato di taratura dello strumento sarà utilizzato per eventuali correzioni dei quantitativi rilevati nel periodo intercorrente tra il primo giorno del mese di taratura e la data dell'intervento.

3.5. Manutenzione

Gli oneri di manutenzione degli strumenti di misura definiti tra le parti sono a carico dell'impianto conferitore.

ELABORAZIONE DATI

Sulla base dei dati di portata idraulica rilevati e dall'esito delle analisi effettuate sui singoli flussi il Gestore dell'Impianto PIF elabora il bilancio complessivo delle acque reflue con frequenza almeno trimestrale per la valutazione quantitativa dei conferimenti rispetto agli impegni di conferimenti annui riportati allo stesso periodo. I dati di conferimento consuntivati trimestralmente saranno trasmessi dal Gestore dell'Impianto PIF al Responsabile dell'impianto conferitore, ciascuno per la parte di specifica competenza.

Procedura 3

PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DI FALDA CONFERITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

PREMESSA

L'accettazione nell'Impianto PIF di eventuali flussi aggiuntivi di acque reflue conferite è soggetta ad una fase di valutazione preliminare, denominata "omologazione delle acque reflue e di falda" finalizzata a definire:

- il processo di produzione delle acque reflue e le relative problematiche/variazioni quali-quantitative nei diversi assetti dell'impianto conferitore.
- la compatibilità e l'efficacia del trattamento di depurazione biologica con la tipologia delle acque reflue.
- il rispetto dei vincoli di accettazione indicati nell'autorizzazione all'esercizio dell'Impianto PIF.

Qualora i flussi già conferiti all'Impianto PIF, per motivi riconducibili a variazioni di assetto produttivo, utilizzo di sostanze diverse da quelle finora impiegate nel processo o altro, comportino, o possano comportare, variazioni quali-quantitative

FB

Am

rispetto agli standard di conferimento, sono sottoposti ad un nuovo iter di omologazione.

La procedura di omologazione di un nuovo flusso è articolata secondo lo schema di seguito riportato. La fase di riomologazione segue tutto o in parte, a giudizio del Gestore dell'Impianto PIF, quanto elencato nel citato schema di omologazione di un nuovo reflu, in funzione delle implicazioni note o prevedibili che le modifiche del flusso possono comportare al processo di depurazione.

OMOLOGAZIONE

L'omologazione di un nuovo flusso viene effettuata sulla base di:

- 1) valutazione delle informazioni tecniche e analitiche, fornite dai richiedenti, che comprendono:
 - a. il processo da cui derivano le acque reflue e le sostanze utilizzate come materie prime.
 - b. le caratteristiche del reflu:
 - i. concentrazione idrogenionica;
 - ii. analisi chimiche di caratterizzazione dettagliate in relazione al processo da cui derivano le acque reflue.
 - iii. valutazione delle variazioni quali-quantitative delle acque reflue nei diversi assetti dell'impianto conferitore e/o anomalie di processo.
- 2) valutazione, in relazione ai dati forniti, della compatibilità del nuovo flusso con le caratteristiche tecniche dell'Impianto PIF, con le problematiche di depurazione biologica e con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio.
- 3) consegna, a seguito della valutazione positiva della fase preliminare, da parte del conferitore di un campione rappresentativo del flusso da trattare nell'Impianto PIF; su tale campione verranno effettuate:
 - a. le analisi di conferma delle caratteristiche precedentemente dichiarate.
 - b. ricerca di altre sostanze non dichiarate nella scheda la cui valutazione preliminare risulta necessaria per le eventuali implicazioni col processo di depurazione biologica.
 - c. prova di biodegradabilità del reflu per la definizione del rendimento di depurazione e per l'individuazione di eventuali fenomeni di inattivazione del processo stesso a causa di presenza di eventuali

FB

sostanze inibenti non evidenziate nel corso della valutazione preliminare.

Nel caso di esito positivo della procedura viene prodotta una scheda di omologazione nella quale si definiscono:

- eventuali modalità di conferimento;
- gli eventuali controlli chimico-fisici da effettuare on-line;
- i controlli chimico-fisici da effettuare periodicamente per le verifiche complessive delle caratteristiche del refluo.
- le modalità di campionamento (istantaneo, medio composito ecc.).
- i valori standard di conferimento delle acque reflue;
- i limiti definiti in Contratto delle acque reflue.

FB



Parte 2

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

ACQUE DI RIUSO RI

Descrizione GENERALE

L'acqua di riuso è prodotta tramite affinamento dell'effluente dell'impianto di trattamento dei reflui civili Veritas di Fusina. Il trattamento di affinamento è costituito da un trattamento di filtrazione, disinfezione intermedia, fitodepurazione, filtrazione su sabbia e disinfezione finale ed è effettuato nell'impianto PIF della società SIFA S.c.p.a.. SIFA S.c.p.a. si configura come proprietario dell'impianto PIF e gestore, direttamente o tramite società incaricata.

L'acqua di riuso viene pompata in apposita rete di distribuzione fino al limite batteria degli impianti utenti.

Entro i limiti di batteria la responsabilità del funzionamento della rete è a carico dei singoli Utenti.

Tutti i punti di allacciamento delle utenze (contatori e/o flange tarate) posti ai limiti batteria della rete "Acqua di riuso" devono essere censiti e registrati da SIFA S.c.p.a. per un corretto controllo e per la gestione del bilancio idrico di fornitura.

La competenza dell'installazione degli strumenti di misura e della periodicità dei controlli viene concordata tra SIFA S.c.p.a. e ciascuna società utente.

Il ritiro dell'acqua di riuso deve avvenire attraverso il "punto fiscale" (possibilmente unico per reparto) di ciascun impianto utente, costituito dall'elemento di misura (flangia tarata o contatore volumetrico) posizionato tra due valvole di intercettazione.

Qualora sia presente un by-pass per eventuale manutenzione e/o sostituzione degli strumenti di misura, le valvole dei by-pass dovranno essere tutte piombate. In caso di necessità il by-pass sarà attivato dal personale dell'impianto utente dopo aver avvisato il gestore della rete oppure dal gestore che in questo caso provvederà a darne comunicazione all'Utente stesso. **Ogni nuovo allacciamento** è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di SIFA S.c.p.a. che valuterà la richiesta, verificando:

- la compatibilità con la capacità produttiva dell'impianto di produzione;
- l'idoneità della rete di distribuzione ad assicurare l'alimentazione del nuovo punto di misura fornendo le specifiche tecniche di allacciamento.

BILANCIO RETE ACQUA DI RIUSO

Il gestore provvederà a comunicare mensilmente agli Utenti i consumi rilevati dalla propria strumentazione. Nel caso in cui il gestore rilevi, in fase di rielaborazione mensile del bilancio, consumi anomali di acqua, lo notificherà agli Utenti.

Nel caso in cui vengano riscontrate "starature" o malfunzionamenti della strumentazione installata, il Gestore calcolerà un consumo presunto di periodo basato sulla media dei quantitativi prelevati negli ultimi tre mesi. In questo caso l'errore percentuale attribuito al sistema di misura sarà il raddoppio della percentuale di errore applicata agli strumenti fino all'effettuazione della taratura o controllo.

ANOMALIE

Per anomalia si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi evento che comporti variazioni significative delle caratteristiche standard di fornitura dell'acqua di riuso ($\pm 30\%$ sulla portata e pressione) e/o rotture delle tubazioni/pompe che comportino la mancata fornitura di acqua di riuso agli impianti Utenti.

Anomalie entro i Limiti di Batteria degli impianti utenti

In presenza di anomalie all'interno dei limiti di batteria di un impianto utente, il Responsabile dell'impianto interessato segnala al gestore della rete l'anomalia, le attività e la tempistica per la risoluzione del problema ed eventuali variazioni/interruzioni dei prelievi di acqua di riuso.

Nel caso in cui non fosse possibile l'intercettazione dell'utenza interessata all'anomalia ai limiti di batteria, il gestore della rete provvederà ad intercettare sezioni della rete stessa di distribuzione previa consultazione con gli altri utenti allacciati alla sezione medesima.

FB

UR

SIFA S.c.p.a. non risponde di eventuali anomalie per fatti imputabili ai singoli Utenti.

Anomalie sull'impianto di produzione o sulla rete di distribuzione

In caso di riduzione della capacità produttiva dell'impianto di produzione di Sifa S.c.p.a. sarà attivato il piano di emergenza acqua di riuso per la riduzione della fornitura concordata con gli utenti al fine di minimizzare gli effetti.

Tale piano sarà rivisto annualmente oppure ogni volta che particolari modifiche degli impianti utenti lo richiedano.

In presenza di anomalie sulla rete di distribuzione o sul sistema di pompaggio dell'acqua di riuso che precludano la corretta fornitura di acqua di riuso agli Utenti, il gestore:

- avvertirà gli utenti interessati del tipo di anomalia;
- concorderà, se possibile, limitazioni ai ritiri variando i loro assetti produttivi o in alternativa concordando le fermate;
- informerà gli Utenti delle attività e tempistica per la risoluzione dei problemi.

INTERVENTI MANUTENTIVI I PROGRAMMATI

In caso di necessità di interventi manutentivi programmati all'impianto di stoccaggio e rete di distribuzione, il gestore promuoverà con debito anticipo un incontro con gli Utenti per programmare le modalità ed il periodo più idoneo per l'esecuzione dell'intervento.

OBBLIGHI DI SIFA S.c.p.a.

- SIFA S.c.p.a. assicura la produzione e la fornitura dell'acqua di riuso ai limiti di batteria degli impianti Utenti (secondo le caratteristiche di fornitura e alle pressioni di rilancio elencate negli allegati al Contratto dei Servizi).
- Il gestore effettuerà la taratura degli strumenti installati all'uscita dell'impianto di produzione.
- I consumi anomali di acqua di riuso evidenziati dal gestore saranno notificati agli Utenti e determineranno un'indagine per identificare l'origine dell'anomalia e l'eventuale richiesta di verifica e taratura degli strumenti di misura, installati ai limiti di batteria, a carico dell'Utente.

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Nel mese di ottobre di ogni anno di durata del contratto, gli Utenti si impegnano a comunicare al gestore il budget annuale mensilizzato dei consumi previsti per l'anno successivo ed i valori relativi alla loro portata di riferimento per quanto riguarda i ritiri mensili di acqua di riuso.

723

Ch

Parte 3

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

ACQUE DI RIUSO R2

AMBITO E SCOPO

La società SIFA S.c.p.a., in qualità di proprietario e gestore dell'Impianto di produzione "Acqua di Riuso R2" nonché in qualità di proprietario della rete di distribuzione, assicura, direttamente o tramite altro soggetto giuridico da essa incaricato, la produzione e la fornitura dell' Acqua di Riuso R2 agli Utenti sottoscrittori di contratto, per gli usi di processo nei diversi cicli produttivi ivi inclusi i generatori di vapore.

Il presente documento, di seguito chiamato "Regolamento" ha lo scopo di definire le regole di somministrazione dell' Acqua di Riuso R2 e gestione della rete sino ai limiti di batteria degli impianti utenti.

REGOLAMENTO

L'attività svolta prevede:

- la produzione di acqua demineralizzata nel proprio impianto;
- la distribuzione fino al limite batteria dei reparti utenti;
- la gestione degli stoccaggi di riserva;
- il controllo qualitativo delle caratteristiche dell'acqua demineralizzata;
- il bilancio di fornitura.

DEFINIZIONI E REGOLE DI CARATTERE GENERALE

Per misura fiscale si intende la misura effettuata con appropriato sistema definito secondo specifiche tecniche elaborate da SIFA S.c.p.a. ed accettate dalle società utenti; tale sistema di misura viene sottoposto ad un piano di manutenzione programmata in cui l'errore di misura è certificato.

Tutti i punti di allacciamento delle utenze (contatori e/o flange tarate) posti ai limiti batteria della rete Acqua di Riuso R2 devono essere censiti e registrati da SIFA S.c.p.a. per un corretto controllo e per la gestione del bilancio idrico di fornitura.

La competenza dell'installazione degli strumenti di misura e della periodicità dei controlli viene concordata tra SIFA S.c.p.a. e ciascuna società utente.

Il ritiro dell'Acqua di Riuso R2 deve avvenire attraverso il "punto fiscale" (possibilmente unico per reparto) di ciascun impianto utente, costituito dall'elemento di misura (flangia tarata o contatore volumetrico) posizionato tra due valvole di intercettazione. A valle del contatore dovrà essere predisposta una "rottura di vena" che assicuri il non ritorno del fluido nella rete di distribuzione (serbatoio d'accumulo con ripresa). Qualora sia presente un by-pass per eventuale manutenzione e/o sostituzione degli strumenti di misura, le valvole dei by-pass dovranno essere tutte piombate. In caso di necessità il by-pass sarà attivato dal personale dell'impianto utente dopo aver avvisato il gestore della rete oppure dal gestore che in questo caso provvederà a darne comunicazione all'Utente stesso.

Ogni nuovo allacciamento è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte di SIFA S.c.p.a. che valuterà la richiesta, verificando:

- o la compatibilità con la capacità produttiva dell'impianto di produzione;
- o l'idoneità della rete di distribuzione ad assicurare l'alimentazione del nuovo punto di misura fornendo le specifiche tecniche di allacciamento.

Anomalie

Per anomalia si intende qualsiasi evento che comporti variazioni significative delle caratteristiche standard di fornitura dell'Acqua di Riuso R2 ($\pm 30\%$ sulla portata e pressione) e/o guasti delle tubazioni/pompe che comportino la mancata fornitura di Acqua di Riuso R2 agli impianti Utenti.

TB

Handwritten signature or mark.

Anomalie entro i Limiti di Batteria degli impianti utenti

In presenza di anomalie all'interno dei limiti di batteria di un impianto utente, il Responsabile dell'impianto interessato segnala al gestore della rete l'anomalia, le attività e la tempistica per la risoluzione del problema ed eventuali variazioni/interruzioni dei prelievi di Acqua di Riuso R2. Nel caso in cui non fosse possibile l'intercettazione dell'utenza interessata all'anomalia ai limiti di batteria, il gestore della rete provvederà ad intercettare sezioni della rete stessa di distribuzione previa consultazione con gli altri utenti allacciati alla sezione medesima.

SIFA S.c.p.a. non risponde di eventuali anomalie per fatti imputabili ai singoli Utenti.

Anomalie sull'impianto di produzione o sulla rete di distribuzione

In caso di riduzione della capacità produttiva dell'impianto di produzione di Sifa S.c.p.a. sarà attivata la riduzione della fornitura concertata con gli utenti al fine di minimizzare gli effetti.

Con particolare riferimento alla fornitura di Acqua di Riuso R2 per la centrale ENEL Fusina, nel caso di riduzione della capacità produttiva della sezione di produzione dell'acqua a conducibilità $< 0,2 \mu\text{S/cm}$, Sifa S.c.p.a. provvederà all'invio, previa comunicazione all'utente, di acqua con conducibilità $< 5 \mu\text{S/cm}$ fino alla disponibilità del bacino di accumulo.

In presenza di anomalie sulla rete di distribuzione o sul sistema di pompaggio dell' Acqua di Riuso R2, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, rotture delle tubazioni, problematiche alle pompe, etc, che precludano la corretta fornitura di Acqua di Riuso R2 agli Utenti, il gestore:

- avvertirà gli utenti interessati del tipo di anomalia;
- concorderà, se possibile, limitazioni ai ritiri variando i loro assetti produttivi o in alternativa concordando le fermate;
- informerà gli Utenti delle attività e tempistica per la risoluzione dei problemi.

FB

INTERVENTI MANUTENTIVI PROGRAMMATI

In caso di necessità di interventi manutentivi programmati all'impianto di stoccaggio e rete di distribuzione, il gestore promuoverà con debito anticipo un incontro con gli Utenti per programmare le modalità ed il periodo più idoneo per l'esecuzione dell'intervento.

OBBLIGHI DI SIFA S.c.p.a.

- SIFA S.c.p.a. assicura la produzione e la fornitura dell'Acqua di Riuso R2 ai limiti di batteria degli impianti Utenti secondo le caratteristiche di fornitura e alle pressioni di rilancio previste negli allegati al contratto di servizio tra SIFA e Utente.
- Il gestore effettuerà annualmente la taratura degli strumenti installati all'uscita dell'impianto di produzione. Il gestore mensilmente elabora e comunica agli Utenti, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese successivo a quello di fornitura, il bilancio complessivo dell'Acqua di Riuso R2 con la relativa riconciliazione tra la Quantità misurata in uscita dall'impianto di produzione e quella misurata ai limiti di batteria degli impianti Utenti. Tale riconciliazione viene eseguita in percentuale ai ritiri effettuati dai singoli utenti a parità di precisione dello strumento di misura installato.
- Nel caso in cui si riscontri una staratura o un malfunzionamento degli strumenti il gestore calcolerà un consumo presunto del periodo, basato sulla media dei quantitativi prelevati negli ultimi tre mesi a far data dal mese antecedente il rilievo dell'anomalia. In questo caso la percentuale di errore applicata agli strumenti sarà pari a + 30%.
- Oltre ai controlli interni di reparto, settimanalmente il Gestore esegue la caratterizzazione dell'Acqua di Riuso R2 per la verifica dei parametri definiti nell'Allegato 4 al Contratto Enel-SIFA, avvalendosi di un laboratorio chimico ed inviando copia dei rapporti ad Enel.

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

- Entro i limiti di batteria la responsabilità del funzionamento della rete è a carico dei singoli Utenti;



- Gli Utenti sono tenuti a segnalare al gestore dell'impianto di produzione Acqua di Riuso R2 e relativa rete di distribuzione qualsiasi anomalia che dovesse verificarsi all'interno dei propri limiti di batteria (mancanza di fornitura, diminuzione nella pressione di fornitura).
- I consumi anomali di Acqua di Riuso R2 evidenziati dal gestore, saranno notificati agli Utenti e determineranno un'indagine per identificare l'origine dell'anomalia e l'eventuale richiesta di verifica e taratura degli strumenti di misura, installati ai limiti di batteria, a carico dell'Utente.
- Nel mese di ottobre di ogni anno di durata del contratto, gli Utenti si impegnano a comunicare al gestore il budget annuale mensilizzato dei consumi previsti per l'anno successivo ed i valori relativi alla loro portata di riferimento per quanto riguarda i ritiri mensili di Acqua di Riuso R2.

FB

ALLEGATO B

Planimetria SIFA linee di collegamento

TB

Ch

Allegato 1

Qualità dei "Reflui B1" PER UTENTE ENEL (reflui industriali trattate)

PARAMETRO	u.m.	VALORE	VALORE medio accettato
temperatura	°C	30 (max)	
pH	-	6,5 - 8,5	
materiale grossolano	-	assente	
colore	-	non percettibile con diluizione 1:40	
odore	-	non molesto	
solidi sospesi totali	mg/l	100	
BOD5	mg/l	25	
COD	mg/l	200	
azoto Totale	mgN/l	20	
fosforo totale	mgP/l	2	
azoto ammoniacale	mgN-NH4/l	2	10(*)
nitrati	mgN-NO2/l	0,6	
nitrati	mgN-NO3/l	20	
fluoruri	mg/l	6	
solfuri	mg/l	1,0	
solfati	mg/l SO4	1.000	2.000
solfati	mg/l	1	
cloro residuo	mg/l	0,2	
alluminio	µg/l Al	1.000	
bario	µg/l	20.000	
boro	µg/l	2.000	4.000
cromo totale	µg/l Cr	2.000	
cromo esavalente	µg/l	200	
ferro	µg/l Fe	2.000	
manganese	µg/l Mn	2.000	
nichel	µg/l Ni	2.000	
rame	µg/l Cu	100	
selenio	µg/l	30	
zinco	µg/l Zn	500	
grassi e oli	mg/l	20	
idrocarburi totali	mg/l	5	
aldeidi totali	mg/l	1	
composti organici azotati	mg/l	0,1	
tensioattivi totali	µg/l	2.000	
fenoli totali	µg/l C6H5OH	500	
tot solventi organoclorogenati	µg/l	1.000	
tot solventi organici aromatici	µg/l	200	
pesticidi totali	µg/l	50	
pesticidi organofosforati	µg/l	100	
IPA (1) (2)	µg/l	10	
Dlossine (1)	pg/l (TE)	50	
cianuri (1)	µg/l	5,0	
arsenico (1)	µg/l	10	
piombo (1)	µg/l Pb	50	
cadmio (1)	µg/l Cd	5	
mercurio (1)	µg/l	3 (3)	
PCB (1)	µg/l	assenti (4)	
pesticidi organoclorurati (1)	µg/l	assenti (4)	
tributilstagno (1)	µg/l	assenti (4)	

(*) gli accordi tra le Parti prevedono che tale parametro possa occasionalmente raggiungere il valore di picco pari a 25 mgN-NH4/l.

Note alla tabella 1.1:

(1) Per tali parametri è previsto il rispetto della sezione 3, tab. A, DM 30/07/99, come da prescrizione n. 14 del parere n. 30 del 01/07/2002 espresso dalla Commissione Regionale VIA sul Progetto Integrato Fusina;

(2) sommatoria dei seguenti composti: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, crisene, dibenzo(ah)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene;

(3) per la produzione di cloro-soda si ritiene possibile eliminare alla fonte l'emissione di mercurio, per cui si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevanza;

(4) per i policlorobifenili, inquinante ubiquitario, e per i pesticidi organoclorurati e i triutilstagno, che si ritengono non presenti nei processi industriali che insistono sulla laguna di Venezia, si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevanza.

FB

Allegato 2

Qualità dei "Reflui B1" (spurghi torri);

PARAMETRO	u.m.	VALORE
Per le acque reflue provenienti dallo spurgo delle torri di raffreddamento di ammettere una concentrazione in rapporto 3:1 rispetto alle acque di riuso consegnate.		

FB

Ch

Allegato 3

Qualità delle "Acque riuse R1"

PARAMETRO	u.m.	Limiti DMA 185/2003	Valore fornitura Enel
pH		6-9,5	6-9
SAR		10	-
Materiali grossolani		Assenti	Assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	10	-
BOD5	mgO2/l	20	-
COD	mgO2/l	100	-
Fosforo totale	mgP/l	2	-
Azoto totale	mgN/l	15	≤10
Ammonio	mgNH4/l	2	-
Conducibilità elettrica	μS/cm	3000	-
Alluminio	mg/l	1	-
Arsenico	mg/l	0,02	-
Bario	mg/l	10	-
Berillio	mg/l	0,1	-
Boro	mg/l	1,0	-
Cadmio	mg/l	0,005	-
Cobalto	mg/l	0,05	-
Cromo totale	mg/l	0,1	-
Cromo esavalente	mg/l	0,005	-
Ferro	mg/l	2	-
Manganese	mg/l	0,2	-
Mercurio	mg/l	0,001	-
Nichel	mg/l	0,2	-
Piombo	mg/l	0,1	-
Rame	mg/l	1,0	-
Selenio	mg/l	0,01	<0,01
Stagno	mg/l	1,0	-
Tallio	mg/l	0,001	-
Vanadio	mg/l	0,1	-
Zinco	mg/l	0,5	-
Cianuri totali (come CN)	mg/l	0,005	-
Solfuri	mgH2S/l	0,5	-
Solfiti	mgSO3/l	0,5	-
Solfati	mgSO4/l	500	≤100
Cloro attivo	mg/l	0,2	-
Cloruri	mgCl/l	250	-
Fluoruri	mgF/l	1,5	<1,5
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	10	-

FB

PARAMETRO	u.m.	Limiti DMA 185/2003	Valore fornitura Enel
Oli minerali – Nota 1	mg/l	0,05	-
Fenoli totali	mg/l	0,1	-
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	-
Aldeidi totali	mg/l	0,5	-
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/l	0,01	-
Solventi clorurati totali	mg/l	0,04	-
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l	0,03	-
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	-
Benzene	mg/l	0,001	-
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	-
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	-
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	-
Pesticidi clorurati (ciascuno) – Nota 2	mg/l	0,0001	-
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,0001	-
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	-
Escherichia Coli (1)	UFC/100ml	10 (80% campioni) < 100 (puntuale massimo)	-
Salmonella	mg/l	Assente	-

Note alla tabella:

- I valori della colonna "limiti DMA 185/2003" sono da rispettare su base annua, con una frequenza di campionamento mensile. Il riutilizzo deve essere comunque immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore indicato.
- I valori della colonna "Valore fornitura Enel" sono da rispettare in corrispondenza ad ogni campionamento, effettuato con frequenza mensile. Le analisi sono a cura SIFA che provvederà ad inviare copia dei rapporti ad Enel.
- Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo (ora paragrafo 2.1 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora paragrafo 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

• Nota 2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacoloro ed Eptacoloroepossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

• Per le metodiche di campionamento ed analisi di tutti i parametri (eccetto E.Coli e Salmonella) si farà riferimento al D.Lgs. 152/99 e s.m.e.i.

• (1) La valutazione della carica batterica è intesa come media geometrica su 15 campioni istantanei prelevati nell'arco di una settimana di prove.

FB

Allegato 4

Qualità delle "Acque riuso R2"

PARAMETRO	u.m.	Valore garantito della fornitura ad Enel
Conducibilità totale	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,2 + (0,1)$
Conducibilità acida a 25°C	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,1$
Silice	ppb	≤ 10
Ossigeno disciolto, DO	ppb	4'000-5'000
Sodio, Na	ppb	≤ 10
Cloruri	ppb	≤ 15
Solfati, SO ₄	ppb	≤ 2
TOC (total organic carbon)	ppb	≤ 500

Note alla tabella:

- I valori sono garantiti ad ogni analisi effettuata con frequenza settimanale. Le analisi sono a cura SIFA che provvederà ad inviare copia dei rapporti a Enel.

FB

Ch

Planimetria percorso e punti di allacciamento / interfaccia

"Acque di riuso R1 e R2" e "Reflui B1"

FB

Quantità e tariffe dei "Reflui B1" (torri e industriali trattati)

1 - Quantità e qualità di riferimento

Descrizione	u.d.m.	Quantità
"Reflui B1" (reflui industriali trattati)		
Volume annuo reflui B1	m³/anno	1.900.000
Portata oraria media	m³/h	200-250
Portata oraria massima	m³/h	300
"Reflui B1" (spurgo torri) (*)		
Volume annuo reflui B1	m³/anno	500.000
Portata oraria massima	m³/h	300

Nota (*): la qualità dei "Reflui B1" spurgo torri sarà pari ai valori di concentrazione dei parametri delle "Acque di riuso R1" di cui all'Allegato 3 moltiplicati al massimo per 3 (per tener conto del fattore di concentrazione delle torri di evaporazione). Analogamente, la quantità dei reflui B1 da spurgo torri sarà pari alla quantità delle acque di riuso R1 ritirate da Enel per il raffreddamento divisa per 3.

2 - Tariffe

2.1 - Quota base (applicata a reflui B1)

La tariffa complessiva è pari a:
ed è così composta:

€/mc 0.56 a moneta 2011

a) Componente fissa	€/m³	0.438
b) Componente variabile	€/m³	0.124

La tariffa è strutturata come di seguito riportato:

$$\text{Tariffa (€/m³)} = E_1 \times c.u._{\text{energia}} + F \times c.u._{\text{cl.ferrico}} + QF_n =$$

$$= 0.503 \times c.u._{\text{energia}} + 0.562 \times c.u._{\text{cl.ferrico}} + QF_n$$

ove E_1 = costante relativa a consumi energetici pari a 0.503 kWh/m³;

$c.u._{\text{energia}}$ = costo unitario energia (€/kWh), soggetto ad aggiornamento semestrale;

F = costante relativa a consumi di reagenti riferita al cloruro ferrico al 41% pari a 0.562 kg/m³;

$c.u._{\text{cl.ferrico}}$ = costo unitario cloruro ferrico al 41% (€/kg), soggetto ad aggiornamento semestrale;

QF_n = componente fissa calcolata con riferimento all'anno n_0 e pari a 0.438 €/m³, soggetta ad aggiornamento ISTAT (allegato 9).

FB



Allegato 7

Relazione Tecnica Generale – rev. 01 del gennaio 2010

e negli elaborati

TAV 1-2-3 rev. 1 del 27.01.2011

FB

Quantità e tariffe delle "Acque riuso R1 e R2"

1 - Quantità di riferimento

1.1 "Acqua di riuso R1"

Descrizione	u.d.m.	Quantità
Volume acque di riuso R1	m ³ /anno	3.900000

La quantità minima su base annua che Enel si impegna ad acquistare è pari al 50% del valore sopra riportato. SIFA si impegna a fornire l'intera quantità sopra riportata¹. Il suddetto quantitativo potrà essere incrementato, oltre il 10%, previo preavviso di 3 mesi, sino al massimo del 20% per le esigenze di funzionamento.

Specificando anche la seguente modalità di fornitura:

Portata media industriale (periodo invernale) = 300 m³/h
 Portata max industriale (periodo invernale) = 500 m³/h
 Portata max ad uso torri di raffreddamento = 900 m³/h
 Portata media torri + industriale (periodo estivo) = 1200 m³/h
 Portata max torri + industriale (periodo estivo) = 1400 m³/h

Pompaggio a cura SIFA con pressioni di alimentazione come da relazione tecnica studio P.M.S.I.

1.2 "Acqua di riuso R2"

Descrizione	u.d.m.	Quantità
Volume acque di riuso R2	m ³ /anno	600.000 ²

La quantità minima su base annua che Enel si impegna ad acquistare è pari al 50% del valore sopra riportato¹. SIFA si impegna a fornire l'intera quantità sopra riportata.

Superamenti rispetto alle quantità di riferimento, riferiti alla portata oraria, saranno acconsentiti nel limite del + 10%; quantità superiori al +10% saranno valutate di volta in volta sulla base delle marginalità residue dell'impianto di produzione dell'acqua demineralizzata.

Portata media giornaliera richiesta da Enel: 1800 m³/giorno

¹ Come previsto all'articolo 3, in caso di attivazione in corso d'anno delle forniture "acqua di riuso R1" e "acqua di riuso R2" i quantitativi di riferimento sono da determinarsi in base alle mensilità effettive.

² All'attivazione della fornitura "acqua di riuso R2" il volume "acqua di riuso R1" di cui al punto 1.1 è da intendersi ridotto di pari quantità.

FB

Ch

Portata massima oraria : 100 m³/h

Pompaggio a cura SIFA con pressioni di alimentazione sufficienti all'alimentazione dei serbatoi di stoccaggio esistenti acqua demi in area Enel (pressione minima: almeno 3 bar).

2 - Corrispettivo

2.1 - Tariffa "Acqua di riuso R1"

La tariffa complessiva è pari a:
ed è così composta:

€/mc 0,08 a moneta 2011

a) Componente fissa	€/m ³	0.055
b) Componente variabile	€/m ³	0.025

La tariffa è strutturata come di seguito riportato:

$$\text{Tariffa R1 (€/m}^3\text{)} = E \times \text{c.u.energia} + QF_n = 0.225 \times \text{c.u.energia} + QF_n$$

ove E = costante relativa a consumi energetici pari a 0.225 kWh/m³;

c.u.energia = costo unitario energia (€/kWh), soggetto ad aggiornamento semestrale;

QF_n = componente fissa calcolata con riferimento all'anno n₀ e pari a 0.055 €/m³, soggetta ad aggiornamento ISTAT (allegato 9).

2.2 - Tariffa "Acqua di riuso R2"

La tariffa complessiva è pari a:
ed è così composta

€/mc 1,38 a moneta 2011

a) Quota fissa	€/mc	0,98
b) Quota variabile	€/mc	0,40

La tariffa è strutturata come di seguito riportato:

$$\text{Tariffa R2 (€/m}^3\text{)} = E_2 \times \text{c.u.energia} + QF_n = 3.45 \times \text{c.u.energia} + QF_n$$

ove E₂ = costante relativa a consumi energetici pari a 3,45 kWh/m³;

c.u.energia = costo unitario energia (€/kWh), soggetto ad aggiornamento semestrale;

QF_n = componente fissa calcolata con riferimento all'anno n₀ e pari a 0.98 €/m³, soggetta ad aggiornamento ISTAT (allegato 9).

Definizione dei parametri per l'aggiornamento delle tariffe

Con riferimento all'art. 9 del Contratto, i parametri sulla base dei quali saranno aggiornate le tariffe sono i seguenti.

Quota fissa

- "Reflui B1" e "Acqua di riuso R1 - R2"

La quota fissa sarà aggiornata annualmente secondo la formulazione:

$$QF_n = QF_{n-1} \times (0.84 + 0.16 Ln_1)$$

nella quale:

Ln_1 = indice del costo del lavoro ad aggiornamento annuale mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$Ln_1 = L/L_0$$

dove:

L : Indice ISTAT (Tavola FOI, indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indice generale), relativo al mese di settembre dell'anno precedente a quello di applicazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice ISTAT;

L_0 : Indice ISTAT definito come sopra relativo al mese di settembre di due anni precedenti a quello di applicazione (settembre 2009; pari a 135.5).

Quota variabile

I parametri e le modalità di adeguamento della quota variabile, con aggiornamento semestrale, sono i seguenti:

$c.u._{energia}$ = costo unitario dell'energia elettrica espresso in Euro/kWh

$c.u._{cl.ferro}$ = costo unitario del cloruro ferrico al 41% espresso in Euro/kg.

FB

Ch